



# COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA N. 42 DEL 29.11.2024

**OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico valide nel periodo dal 01 dicembre 2024 al 30 aprile 2025. Proseguimento progetto "Move In".**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;

### CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto  $\text{NO}_2$ ;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Sommacampagna VR risulta inserito nella zona "Agglomerato VR" – IT0521.

### VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della Direttiva n. 2000/50/CE sulla qualità dell'aria, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;

- la Repubblica Italiana è stata condannata per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e l'Agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie;
- con successiva DGRV n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, Regione Veneto ha provveduto a definire in dettaglio gli eventuali interventi diretti alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti, per l'applicazione delle misure straordinarie riportate all'allegato B) alla DGR n. 238/2021, nonché per effetto del PRTRA e dell'Accordo Bacino Padano. In particolare, come indicato dal Nuovo Accordo di Bacino Padano (DGR n. 836/2017), si intendono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada. Sono altresì esclusi dalla limitazione i veicoli elettrici e i mezzi della Protezione Civile.

VISTO il Protocollo d'Intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

#### RICHIAMATI

- la DGRV n. 1045 del 23 agosto 2022 ad oggetto "Adesione al progetto "MoVe In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative"
- la L.R. n. 24 del 12 settembre 2023 ad oggetto "Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare"
- l'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria tramite l'estensione del progetto integrato "MoVe-In" al territorio regionale, firmato in data 12 ottobre 2023;
- la DGRV n. 1279 del 25 ottobre 2023 ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per l'accreditamento dei Telematic Service Providers in attuazione del progetto Move-In (pubblicato il 7 novembre 2023, al quale hanno aderito n. 6 TSP).
- il Decreto Direttoriale n. 230 del 20 novembre 2023 ad oggetto "Approvazione dei documenti tecnici inerenti alla descrizione del servizio MoVe-In, all'individuazione dei territori in cui sarà possibile attivarlo, alla valutazione emissiva del progetto e alle soglie chilometriche annuali.
- il Decreto Direttoriale n. 8 del 12 gennaio 2024 ad oggetto "Approvazione del territorio di applicazione del progetto MoVe-In"
- l'Ordinanza n. 12 del 16.02.204 con la quale il Comune di Sommacampagna ha aderito al progetto "Move In".

CONSIDERATO quindi che il progetto MoVe-In costituisce una misura alternativa all'Ordinanza n. 40 del 01.10.2024 per la limitazione della circolazione ai sensi della DGR 238/2021;

VISTA la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 3;

## O R D I N A

- 1) **È consentita la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni della circolazione adottate, ai sensi della D.G.R. 238/2021, con Ordinanza Sindacale n. 40 del 01.10.2024, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte negli allegati al Decreto Direttoriale n. 230 del 20 novembre 2023.**

- 2) La disposizione di cui al precedente punto è da considerarsi efficace, fino al 30 settembre 2025, a decorrere dall'adesione al sistema Move-In sulla piattaforma dedicata. La mancata installazione della scatola nera entro 30 giorni dall'adesione determinerà per il veicolo l'assoggettamento alle limitazioni della circolazione adottate con ordinanza sindacale n. 40/2024
- 3) la disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpav, delle limitazioni emergenziali alla circolazione – allerta livello “arancio” e “rosso”, individuate nella specifica Ordinanza del Sindaco di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria; pertanto, durante tali giornate, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa Ordinanza;
- 4) È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo («Soglia esaurita»).
- 5) È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato “Servizio assente”, ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera, ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura o rinnovare la propria adesione al servizio
- 6) La disposizione di cui al precedente punto non si applica ai veicoli che presentano lo stato “Servizio assente” nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell'annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste ai sensi della D.G.R. 238/2021.

Per le sanzioni amministrative si rinvia a quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 40 del 01 ottobre 2024.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza, unitamente ad altri organi di polizia stradale come individuati dall'art. 12 del Codice della Strada. Il Responsabile del servizio ecologia/ambiente provvederà alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

**IL SINDACO**

**Fabrizio Bertolaso**

(f.to digitalmente ai sensi di legge)